



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO DELLE BACHECHE COMUNALI

Art. 1- FINALITA'

1. Il presente atto disciplina l'assegnazione e l'uso delle bacheche di proprietà comunale per ottimizzare l'uso degli spazi a disposizione, al fine di garantire l'accesso della cittadinanza alla informazione e comunicazione locale.
2. Per bacheche si intendono tabelloni mono-facciali protetti da vetro e chiusi con apposita serratura per affissioni installati negli appositi spazi lungo via Solari e la superficie utile è quella continua contenuta all'interno degli elementi di supporto e delimitazione

Art. 2 – DESTINATARI E DURATA DELL' ASSEGNAZIONE

1. Le bacheche sono assegnate in maniera prioritaria ed a titolo gratuito, per l'intera durata del mandato amministrativo ai Gruppi consiliari regolarmente eletti
2. Sono altresì assegnate a titolo gratuito e per la stessa durata:
 - alle associazioni culturali,
 - alle associazioni di volontariato,
 - alle società sportive,
 - alle sezioni comunali dei partiti politici che abbiano rappresentanza nel parlamento nazionale, regionale o provinciale,
 - ai sindacati,
 - alle fondazioni,

per la pubblicizzazione delle loro attività statutarie, con l'esclusione di qualsiasi attività avente fini di lucro, secondo le modalità e criteri contenuti nel bando di assegnazione. I soggetti sopra citati per avere diritto alla assegnazione debbono essere formalmente costituiti e avere sede nel territorio del comune di Loreto.

3. Limitatamente alla disponibilità degli spazi, le citate bacheche possono essere utilizzate secondo le modalità e condizioni che sono espressamente contenute



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

nel presente regolamento, per pubblicizzare iniziative politiche, sindacali e di categoria, culturali, sociali e sportive effettuate da partiti, sindacati, comitati, associazioni, fondazioni, nonché da gruppi ed organizzazioni che non perseguono finalità di lucro e la cui attività si ispiri alla valorizzazione del territorio comunale.

Art. 3 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Le assegnazioni gratuite alle associazioni di cui all'art. 2, comma 2 avverranno secondo modalità e criteri che tengano conto della rappresentatività e del radicamento nel territorio previa domanda di assegnazione.
2. La domanda per il rilascio della concessione deve essere presentata da chi ha la legale rappresentanza dei soggetti aventi titolo a norma dell'art. 2 del presente regolamento, ovvero da persona da questi delegata mediante atto scritto.
3. Le assegnazioni verranno fatte dalla Giunta Comunale previo parere della Conferenza dei Capigruppo sull'esame delle domande ricevute.
4. Tenuto conto del numero limitato di bacheche a disposizione, non è possibile assegnare più di una bacheca allo stesso soggetto.
5. Qualora le richieste di assegnazione fossero in misura superiore alle bacheche disponibili si procederà, ove possibile, ad assegnare la bacheca raggruppando in base alla tipologia dei richiedenti, nella impossibilità di accorpamento sarà altresì creata apposita graduatoria da utilizzare per la riassegnazione di bacheche che dovessero rendersi disponibili.
6. La concessione è accordata per un periodo non superiore alla durata del mandato amministrativo e non può essere rinnovata tacitamente.
7. In caso di fusione di due o più soggetti assegnatari, questi hanno l'obbligo, a pena di decadenza dall'assegnazione, di comunicarlo all'Ufficio competente. In seguito a tale comunicazione il competente organo comunale provvede tempestivamente alla riassegnazione di una delle bacheche originariamente assegnate ad un nuovo soggetto.
8. La concessione decade in caso di scissione di un soggetto assegnatario in più soggetti autonomi. Tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio competente, presentando contestualmente eventuale nuova richiesta di assegnazione. La bacheca originariamente assegnata si riassegna ad uso congiunto qualora tutti i soggetti richiedenti presentino domanda in tal senso, altrimenti si procederà alla riassegnazione così come previsto dall' Art. 3
9. La rinuncia alla concessione deve essere parimenti dichiarata dal soggetto assegnatario per iscritto all'Amministrazione Comunale che provvederà a riassegnare



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

la bacheca resasi disponibile ad un nuovo soggetto.

10. Le istanze di concessione pervenute in assenza di spazi disponibili devono essere annotate nell'apposito elenco-graduatoria.

Art. 4 – FATTI MODIFICATIVI DELL' ASSEGNAZIONE

1. Il Comune con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento il provvedimento di assegnazione, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza alcun indennizzo.
2. Pena la revoca della concessione è vietato:
 - utilizzare la bacheca assegnata in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento
 - ogni intervento diretto ad alterare, anche parzialmente, l'originaria struttura ed estetica delle bacheche.
 - concedere l'utilizzo anche parziale a terzi non assegnatari delle bacheche assegnate.
 - utilizzare la bacheca ottenuta per scopi contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume
3. L'Amministrazione comunale compie verifiche periodiche circa le assegnazioni e l'utilizzo delle bacheche, al fine di garantirne il corretto utilizzo da parte dei concessionari.

Art. 5 – OBBLIGHI DELL' ASSEGNATARIO

1. La manutenzione ordinaria, compresa la rimozione del materiale da sostituire, delle bacheche è a carico dell'assegnatario. Deve essere comunque garantito dall'assegnatario il decoro degli spazi di spettanza.
2. Il soggetto assegnatario di spazio che non provvede ad affiggere materiale nuovo per 6 (sei) mesi consecutivi perde il diritto all'assegnazione.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

3. In caso di cessazione della propria attività o in caso di rinuncia all'uso della bacheca, l'assegnatario dovrà farsi carico dell'immediata rimozione di qualsiasi materiale affisso nella bacheca assegnata, darne comunicazione scritta e provvedere alla restituzione delle chiavi all'Ufficio comunale preposto.
4. Gli eventuali oneri a carico dell'assegnatario per danneggiamento della bacheca imputabile allo stesso saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata A.R. che il destinatario potrà contestare entro 15 giorni dalla data di ricevuta.

Art. 6 - MODALITA' D' USO

1. L'affissione nelle bacheche comunali è effettuata direttamente dal soggetto assegnatario.
2. Il materiale affisso non deve sporgere dalla superficie utile della bacheca assegnata e dovrà riportare la data di affissione chiaramente indicata.

Art.7 – RESPONSABILITA'

1. L'assegnatario è responsabile in modo diretto ed esclusivo dell'uso della bacheca.
2. Il concessionario risponde del contenuto del materiale esposto senza che alcuna responsabilità possa essere imputata al Comune.

Art. 8 – PROPAGANDA ELETTORALE

1. Durante il periodo elettorale l'affissione nelle bacheche comunali è soggetta all'osservanza delle norme previste in materia di propaganda elettorale.

Art. 9 – CONTROVERSIE

1. Ogni controversia sull'utilizzo delle bacheche dovrà essere oggetto di confronto con l'Amministrazione Comunale nel rispetto dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

Art. 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In sede di applicazione all'inizio del mandato amministrativo le attuali assegnazioni saranno considerate revocate di diritto dal momento di nuova assegnazione.
2. Gli attuali assegnatari devono richiedere il rilascio di nuovo provvedimento.
3. In sede di assegnazione all'inizio del mandato amministrativo, una volta assegnate le bacheche ai gruppi consiliari, nella assegnazione delle rimanenti sarà data priorità ai soggetti titolari di precedente assegnazione che ne facciano regolare richiesta e sarà valutata la possibilità di mantenere gli spazi già in uso.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona
